

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 558**

Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi  
civile, penale, amministrativo e tributario

28/04/2024 - 04:38

# Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. DDL S. 558 - XIX Leg. ....  | 1  |
| 1.1. Dati generali .....   | 2  |
| 1.2. Testi .....   | 3  |
| 1.2.1. Testo DDL 558 .....   | 4  |
| 1.3. Trattazione in Commissione .....  | 6  |
| 1.3.1. Sedute .....  | 7  |
| 1.3.2. Resoconti sommari .....   | 8  |
| 1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....   | 9  |
| 1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024 ..... | 10 |
| 1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024 ..... | 15 |
| 1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/04/2024 ..... | 18 |

## **1. DDL S. 558 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 558

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 558

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SILVESTRONI**, **SISLER**, **RASTRELLI**, **BERRINO**, **CAMPIONE**, **RAPANI** e **SALLEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2023

Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

Onorevoli Senatori. - Tenendo in considerazione la profonda evoluzione dal punto di vista telematico che ha subito la professione forense negli ultimi due anni, anche in forza dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 che ha determinato un fortissimo impulso all'utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito lavorativo, appare non più procrastinabile l'intervento del legislatore in materia al fine di istituire una Piattaforma unica telematica presso il Ministero della giustizia, per il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali, con modalità differenti a seconda del tipo di processo (civile, penale, amministrativo e tributario) ma con interfaccia identica e semplificata, che permetta agli avvocati di effettuare tali attività in modo agevole e di ricevere immediatamente un riscontro da parte delle cancellerie sui documenti depositati mediante *upload* o caricamento.

Con il presente disegno di legge si intende altresì proporre l'eliminazione del deposito dei documenti e degli atti processuali via posta elettronica certificata (PEC) e in forma cartacea. L'avvocatura è, infatti, concorde nel ritenere che il caricamento sulla piattaforma offra maggiori garanzie di funzionamento e velocità rispetto all'utilizzo dell'ormai anacronistica « busta telematica », ma soprattutto rende il tutto più chiaro e fruibile per l'utenza, oltre che maggiormente adattabile a ciascun singolo processo telematico che ha le proprie peculiarità tecniche, oltre al fatto non meno rilevante che il suo impiego può sensibilmente diminuire i costi di gestione annuali del Ministero della giustizia che, attualmente, si trova a gestire ben quattro piattaforme diverse.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico, è istituita, presso il Ministero della giustizia, la Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, di seguito denominata « Piattaforma ».

Art. 2.

*(Deposito degli atti)*

1. Il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma avviene mediante il loro caricamento secondo la modalità di *upload*, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 3.

*(Ricevuta del deposito telematico)*

1. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna.

Art. 4.

*(Tavolo tecnico per l'unificazione dei processi telematici e Piano di azione integrato)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per l'unificazione dei processi telematici, composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024  
120ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala gli articoli 1 e 4, entrambi riguardanti la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, prevista per le grandi imprese commerciali insolventi e diretta a conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, in materia di accesso all'amministrazione straordinaria da parte di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali. La modifica introdotta dal decreto-legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la modifica, che abilita qualsiasi socio, non solo pubblico ma anche privato, intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando uno strumento - quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione.

Al fine di evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi (decreto legislativo n. 14 del 2019) rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario siano utilizzati a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria, l'articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre che, dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi

d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 il nuovo articolo 74-*bis*, recante la disciplina relativa alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 74-*bis* prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria, la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il successivo comma 2 prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato. Il comma 3 reca la disciplina dell'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti mentre il comma 4 reca la disciplina delle somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi; in ogni caso, il comma 5 precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il comma 6 dispone che la chiusura della procedura non comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari. Al comma 7 si prevede che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il comma 8 dispone, infine, che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), non avendo avuto il tempo di approfondire una materia molto tecnica, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo viene approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( n. 109 )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 dello schema di decreto, è composto da 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito TUSMA).

Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala i seguenti commi: i commi 20 e 21 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 31 del TUSMA concernenti la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di istigazione nei contenuti della programmazione. Nella formulazione vigente, il citato articolo 30 prevede che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi. Con le modifiche apportate dal provvedimento in esame, si prevede che, con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti prescritti.

I commi 23 e 24 modificano, rispettivamente, gli articoli 35 e 36 del TUSMA in materia di rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici. Con riferimento alle competenze della Commissione, si ricorda che ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali

direttori responsabili.

Il comma 23, in particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 35 TUSMA prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali. La modifica introdotta specifica che possono dar luogo a istanza di rettifica anche la diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità;

I commi 25 e 26 modificano, rispettivamente, gli articoli 37 e 38 del TUSMA, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori. In particolare, con le modifiche introdotte, i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori (articolo 37, comma 6). Ai sensi dell'articolo 38, in caso di inosservanza dei divieti nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori si applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000 nonché - come specificato dalla modifica al comma 3 - la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 38 prevede, a legislazione vigente, che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Intervengono per dichiarare il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e i senatori [VERINI](#) (PD-IDP) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni non ostative viene approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra i provvedimenti in titolo.

Il disegno di legge n. 558 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico. L'articolo 2 stabilisce che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma debba avvenire mediante il loro caricamento secondo la modalità di upload, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (comma 2). Ai sensi dell'articolo 3, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna. L'articolo 4 demanda ad un Tavolo tecnico, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione - entro sessanta giorni dal suo insediamento - di un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (commi 1 e 2). L'articolo 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A differenza del congiunto Atto Senato 558, il disegno di legge n. 766 reca un ambito di applicazione più limitato, intervenendo infatti, soltanto sulla disciplina del processo civile telematico.

Più nel dettaglio l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare il comma 1, lettera *a*), abroga l'articolo 169 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. La lettera *b*) reca una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede de plano. La lettera *c*) interviene sull'articolo 320 del codice di procedura civile. Tale modifica - come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile". Ed ancora la lettera *d*) modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile prevedendo che il controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'articolo 2 reca poi modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Nel dettaglio l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il CSM e il CNF) siano definiti i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento di una serie di informazioni indicate mediante puntuale rinvio alle disposizioni del codice di rito. Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile. La lettera *d*), demanda a successivi decreti ministeriali da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche al fine di assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Strettamente collegata alla modifica testé illustrata è l'abrogazione - contenuta nell'articolo 2, lettera *b*) - dell'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, chiede la possibilità di poter svolgere un approfondimento istruttorio su un tema di grande interesse per tutto il settore della giustizia, come di recente ricordato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in più sedi. Oltre ad approfondimenti relativi alla migliore formulazione normativa, sarebbe opportuno che la Commissione svolgesse anche un'istruttoria per individuare le migliori soluzioni da un punto di vista organizzativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile un'istruttoria sui provvedimenti in

esame, sottolineando come il disegno di legge AS 558 sia rivolto a tutti i settori processuali, indicando quale soluzione la istituzione di una piattaforma unica. La soluzione individuata, tuttavia, pone alcune criticità nel settore civile che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale e delle problematiche tecniche ad essa connesse.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene a sua volta opportuno un approfondimento istruttorio in considerazione del fatto che l'informatizzazione della giustizia rappresenta uno dei temi di più grande interesse per l'avvocatura così come per la magistratura, e in generale per tutti gli operatori del diritto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in sede di programmazione dei lavori, saranno definiti il perimetro e le modalità delle audizioni e degli approfondimenti richiesti dai commissari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**, approvato dalla Camera dei deputati

**(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito della discussione congiunta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge AS 995, recante: "Ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria", già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024  
122ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Il decreto-legge si compone di 6 articoli. In particolare l'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e specificamente per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative; l'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale; l'articolo 3 reca modifiche alle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione; l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, prevedendo in particolare l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, ed eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia segnala il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge che dispone l'adozione di un regolamento governativo al fine di aggiornare il «Regolamento anagrafico della popolazione residente» (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili. Il regolamento è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

Il regolamento anagrafico - come è noto - disciplina le modalità di gestione e gli adempimenti connessi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente quali la registrazione anagrafica, le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, nonché la formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero; il regolamento disciplina altresì gli adempimenti topografici ed ecografici e le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati**

**(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene importante l'istituzione della Commissione di inchiesta in quanto le vicende accadute presso la Comunità "Il Forteto" rappresentano episodi di violenza fisica e psicologica nei riguardi dei minori gravissimi, peraltro perpetrati per un lungo periodo. È fondamentale, pertanto, nell'interesse della collettività, ricercare la verità storica su quei fatti al fine di individuare le criticità che hanno impedito di fermare per tempo le violenze, nonché per evitare che in futuro possano verificarsi di nuovo situazioni analoghe.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo Gruppo all'istituzione della Commissione, ricorda che, nonostante il grande lavoro svolto nella passata legislatura dalla medesima Commissione a Presidenza del Gruppo 5 Stelle, non si è riusciti tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, ad approvare la relazione finale. Auspica pertanto che in questa legislatura si possa portare a compimento e ulteriormente approfondire il lavoro svolto nella precedente. A nome del suo Gruppo si dichiara dunque disponibile a rinunciare alla presentazione di emendamenti per agevolare l'istituzione della Commissione.

Anche il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) annuncia, a nome del suo Gruppo, la disponibilità a non presentare emendamenti.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rinuncia alla replica.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 867, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per martedì 13 febbraio alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora iscritti a intervenire in discussione generale, fa presente che nell'ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta saranno programmate le eventuali audizioni per approfondire i temi connessi ai due provvedimenti in discussione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ( n. 102 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Zanettin, relatore, se sia nelle condizioni di avanzare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), fa presente che alla Camera dei deputati il parere è già stato espresso senza alcuna osservazione. Lui riterrebbe utile invece avanzare una proposta alla Commissione, che tuttavia si riserva di formalizzare per la settimana prossima, per suggerire al Governo alcune modifiche di *drafting* relative all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001, su cui interviene l'articolo 7 dello schema di decreto.

In considerazione della proposta del relatore, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiede a quest'ultimo un approfondimento su alcuni temi emersi nel dibattito dottrinale, come ad esempio quello della cosiddetta *discovery*, in quanto la norma contenuta nello schema di decreto rischia di allungare i tempi che la riforma Cartabia si era proposta invece di accelerare. Sarà sua cura sottoporre all'attenzione del relatore le eventuali osservazioni da inserire nel parere, ove lo ritenga.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE non ha obiezioni all'approvazione del parere nella prossima settimana, all'esito degli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ( [n. 107](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ( [n. 110](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Belisario, esperto di intelligenza artificiale.*

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,50*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Ernesto Belisario.

Interviene l'avvocato BELISARIO, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), al quale replica l'avvocato BELISARIO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Belisario e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro SISTO, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 26 marzo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di riformulare l'emendamento della relatrice 2.100. Infatti, fermo restando il cosiddetto doppio binario previsto per i reati associativi, in cui ad opinione del Governo sono ricompresi anche i reati di terrorismo, appare opportuno svolgere ulteriori interlocuzioni per la presentazione di una riformulazione meditata, né riduttiva né ampliativa, che intervenga sia sul codice di procedura penale che sull'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991: trattandosi di una materia particolarmente delicata è necessario procedere con il massimo grado di approfondimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), prendendo atto che il Governo ha ritenuto di accogliere le critiche

avanzate dal suo Gruppo circa la possibile esclusione dei reati di terrorismo dalla disciplina più rigorosa prevista per le intercettazioni nel caso di reati di criminalità organizzata, fa presente che il Governo ben più opportunamente avrebbe dovuto svolgere gli approfondimenti prima della presentazione di un testo di modifica.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'apprezzare l'ampio spirito collaborativo registrato anche nel dibattito in Commissione, auspica che le riformulazioni anticipate dal Governo possano essere sottoposte ai commissari in tempo utile per un loro esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che proprio la possibilità di approfondire tutti gli aspetti tecnici rappresenti la ricchezza del dibattito e dell'esame in Commissione; coerentemente, pertanto, il Governo e la maggioranza hanno richiesto un supplemento di riflessione rispetto a una problematica di particolare importanza sollevata dalle opposizioni. Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, rassicura che eventuali riformulazioni saranno rese disponibili per i commissari con tempi congrui.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), pur ritenendo che i reati di terrorismo potessero considerarsi ricompresi nel richiamo generale ai reati di natura associativa, prende atto con favore dell'apertura del Governo al dialogo per la definizione di ulteriori integrazioni alla luce del dibattito svolto in Commissione, diretto proprio a meglio definire ed approfondire i contenuti dei diversi provvedimenti.

Il vice ministro SISTO fa presente che per costante giurisprudenza nei reati di criminalità organizzata sono già ricompresi i reati di terrorismo. Lo sforzo del Governo, tuttavia, è diretto ad andare oltre la chiarezza del dettato interpretativo al fine di fugare ogni possibile dubbio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

In sede di discussione generale interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che si dichiara favorevole agli interventi proposti con il disegno di legge, che rappresentano una prosecuzione delle innovazioni introdotte con la legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso. In particolare, la previsione di riconoscere efficacia esecutiva ai pareri di congruità emessi dagli ordini professionali costituisce una estensione ulteriore dei principi di cui alla legge citata, nonché un potenziale strumento deflattivo del contenzioso. Sottolinea tuttavia che la previsione del foro competente per i procedimenti di opposizione, individuato dal disegno di legge nel foro dell'ordine professionale che ha emesso il parere di congruità, suscita qualche perplessità in quanto i diritti del cliente verrebbero lesi nella competenza già radicata del foro generale. Invita pertanto il relatore ed i commissari ad una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Seguito della discussione congiunta. Disgiunzione del seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di Presidenza del 26 marzo scorso il Capogruppo di Fratelli d'Italia, senatore Berrino, ha chiesto la possibilità di disgiungere l'esame dei disegni di legge, in quanto la proposta n. 558 ha un contenuto più ampio e deve essere esaminata sotto il profilo tecnico in un ambito più complessivo riguardante la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. Chiede pertanto alla relatrice, senatrice Stefani, se concorda con la disgiunzione.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara favorevole alla disgiunzione.

La Commissione conviene sulla disgiunzione dei provvedimenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli e reca disposizioni per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, ovvero i tornei, i circuiti competitivi ovvero le competizioni strutturate in modo simile in cui singoli giocatori o squadre praticano attività di *videogaming*, in presenza o a distanza. Infatti, grazie allo sviluppo della tecnologia, sempre più spesso i fruitori dei videogiochi non si limitano più ad un uso individuale degli stessi, bensì partecipano a vere e proprie gare, talvolta di livello internazionale.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia l'oggetto e la finalità del progetto di legge; l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche. L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali. Gli articoli 5 e 6 prevedono a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, con premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura e di comunicare l'organizzazione di ogni singola competizione. L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento. L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza. L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L'articolo 13, recante le disposizioni finali, prevede che le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Di interesse in relazione alle competenze della Commissione risultano essere in particolare gli articoli 4, 10 e 12.

L'articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori. Nello specifico, si dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, anche per il tramite di terze persone; la violazione del citato divieto comporta l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per la durata di un anno.

L'organo competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'Ufficio presso il Ministero della Cultura individuato per l'attuazione della legge dall'articolo 5. In proposito sottolinea che sarebbe opportuno valutare l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5,

comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione».

L'articolo 12 reca infine le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge. In particolare: chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l'articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l'autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni: la dizione «chiunque» utilizzata nel disegno di legge potrebbe infatti in astratto riferirsi anche agli stessi soggetti minori. Osserva inoltre che la multa rappresenta la pena prevista per i delitti; occorre pertanto valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

Il [PRESIDENTE](#) dà mandato al relatore di elaborare una proposta di parere per la seduta già convocata nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.